

REGOLAMENTO (CEE) N. 3546/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1990

relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1991 e recante modifica dei prezzi e degli importi fissati in ecu per la stessa campagna in seguito al riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha introdotto un regime di limitazione della garanzia applicabile a ciascuna campagna di commercializzazione; che i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 25 dello stesso regolamento prevedono, nel caso in cui il Regno Unito applichi transitoriamente il regime del premio variabile, che il regime di limitazione della garanzia si applichi separatamente alla Gran Bretagna, da un lato, e a tutte le altre regioni, dall'altro; che il paragrafo 4 dello stesso articolo prevede tuttavia che le riduzioni del prezzo di base effettuate per la Gran Bretagna, da un lato, e per i restanti paesi della Comunità, dall'altro, vengano congelate gradualmente in una riduzione unica proporzionalmente alla soppressione effettiva del premio variabile durante ogni campagna;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 980/89 ⁽⁵⁾;

considerando che per la campagna 1991 la stima del patrimonio ovino supera il quantitativo massimo garantito e comporta la fissazione di un coefficiente riduttore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna ⁽⁶⁾, stabilisce

l'elenco dei prezzi e degli importi relativi al settore delle carni ovine ai quali viene applicato il coefficiente dell'1,001712 a decorrere dalla data di inizio della campagna di commercializzazione 1991, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 prevede che vengano precisate le relative riduzioni;

considerando che per la campagna 1991 il premio di base nel settore delle carni ovine è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1322/90 del Consiglio ⁽⁷⁾; che la stagionalizzazione del prezzo di base e del livello guida è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 1973/90 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 *

Per la campagna di commercializzazione 1991:

a) il coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89 è il seguente:

— Gran Bretagna:	9,0,
— resto della Comunità:	6,0;

b) tenuto conto del ravvicinamento di cui all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il coefficiente effettivamente applicabile è il seguente:

— Gran Bretagna:	8,10,
— resto della Comunità:	6,45.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1991 il prezzo di base fissato in ecu dal Consiglio per il settore delle carni ovine, e ridotto in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, è pari a 431,58 ecu/100 kg peso carcassa.

2. Per la campagna di commercializzazione 1991 i prezzi di base stagionalizzati fissati in ecu dal Consiglio per il settore delle carni ovine, e ridotti in conformità

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 del 12. 7. 1990, pag. 1.